NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 30-bis

Misure urgenti per la prevenzione degli incendi

E' concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi bischivi. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1› marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritaariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosita'. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonche' con il sistema satellitare ARGO. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facolta' di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' alla legge 30 marzo 1981, n. 113. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La spesa prevista e' cosi' ripartita:

a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992. Nell'ambito dei generali

poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: "Amministrazioni diverse", alla voce: "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria". 10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio"

Versione in vigore dal 1 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Capo	III — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-30-bis-misure-urgenti-per-la-prevenzione-degli-incendi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it